

## CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

### A. C. 1415 e abb. - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali

#### I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

**Martedì 17 febbraio 2009**

#### **PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esaminato l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione;

considerato, al riguardo, che la disposizione in questione modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare;

esaminato inoltre l'articolo 5, comma 1, lettera *c*), sotto il profilo del principio del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e dei principi recati dall'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo;

rilevato, in proposito, che la disposizione in questione sostituisce i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, intervenendo sul profilo della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, nonché del deposito dei medesimi e sulle facoltà dei difensori, prevedendosi esplicitamente al comma 6 il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti;

tenuto conto del fatto che tale disposizione non prevede che venga svolta una valutazione in merito alla rilevanza, alla serietà o alla gravità dei fatti contestati al magistrato;

esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato ivi disposta ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti;

valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), comma 6, l'opportunità di consentire in ogni caso il rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti.

**XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

**Martedì 17 febbraio 2009**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 e abbinate, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero;

rilevato positivamente che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (nella parte in cui modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale) conferma l'utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

osservato che - sotto il profilo delle competenze della XI Commissione - il provvedimento reca la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, che modifica il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti per la violazione del divieto di pubblicazione;

preso atto che la richiamata disposizione presenta un contenuto più puntuale rispetto all'attuale formulazione del citato articolo 115, comma 2, del codice;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

**Mercoledì 18 febbraio 2009**

### **PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415 Governo e abb.);

considerato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 15 estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, prevedendo che «per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

osservato che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come «siti informatici», sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;

ritenuto pertanto che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, piuttosto che essere riferito genericamente «ai siti informatici», debba essere riferito ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948, esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15, capoverso, sostituire le parole: «Per i siti informatici» con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»,

*conseguentemente:*

alla lettera *d)* del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «per quanto riguarda i siti informatici», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per quanto riguarda i giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma»;

alla lettera *e)* del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del quarto comma».

**VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)**

**Giovedì 19 febbraio 2009**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo, adottato come testo base, e abbinato, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche telematiche e ambientali, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

considerato che la previsione della pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti appare non rispettosa del principio di proporzionalità della pena, rispetto alle fattispecie criminose individuate dal provvedimento in esame,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

appare necessario ridurre al minimo la pena detentiva prevista per reati commessi dai giornalisti, stabilendo altresì l'alternatività della medesima con la pena pecuniaria, allo scopo di consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento posto in essere dai giornalisti.